

premio trimestrale, scaduto l'11 giugno 1921, cioè  
 quando l'assicurato doveva trovarsi già in con-  
 dizione di salute assai triste venne ritirato in  
 data 29 luglio 1921 e cioè quando l'assicura-  
 to era deceduto ed erano trascorsi i 30 giorni  
 di mora; se si considera che la Vedova non  
 poteva provvedere direttamente perché non  
 si occupava degli affari del marito e che  
 però, appena venuta in possesso della polizza  
 si premuroso di ritirare la quietanza,  
 si potrebbe forse imporre trattata per  
 una transazione che dovrebbe concluder-  
 si a condizioni favorevoli per l'Istituto,  
 visto che la polizza, di recente emissio-  
 ne, e su di cui non furono pagate  
 che N° 6 premi trimestrali di L. 153,60.  
 Si potrebbe per esempio autorizzare  
 a corrispondere sino al 50% del capitale  
 dell'assicurato, cioè pagare ad estinzione  
 completa del contratto la somma di  
 L. 5.000. Sarebbe questo, senza dubbio,  
 un atto di liberalità, compiuto verso  
 la Vedova, e sarebbe anche un atto di  
 equità e di giustizia.